

N. 00331/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2014, proposto da:

Aldo Maguolo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Vischetti,
Chiara Bison, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai
sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

contro

Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giulio
Gidoni, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Marzia Masetto,
domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni
Archeologici e Paesaggistici di Venezia e Laguna;

per l'annullamento,

del provvedimento della Direzione Sportello Unico Edilizia Servizio Condono Edilizio del Comune di Venezia 13/11/2013 P.G. 2013.502675.58214, di diniego alla domanda di definizione degli illeciti edilizi, presentata ai sensi della L. 47/1985 e s.m.i. in data 29/7/1986, prot. 29381 "limitatamente alla realizzazione della tettoria" e dei pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna 5/7/2013 prot. n. 9689, Cl. 34.19.10/1 e 17/10/2013 prot. n. 14585, Cl. 34.19.10/1, quali atti presupposti e fondanti il diniego di sanatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento del 13/11/2013 con il quale il Comune di Venezia ha rigettato la domanda di definizione degli illeciti edilizi proposta ai sensi della L. n. 47/1985 "limitatamente alla realizzazione della tettoia".

Detto provvedimento fa seguito ad un precedente parere della Soprintendenza nell'ambito del quale si era rilevato come le "tettoie per

i materiali impiegati dissonanti con il contesto e per rilevante dimensione recano pregiudizio alla tutela paesaggistica”.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Venezia chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All’udienza del 12 marzo 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso può essere accolto, considerando fondato il secondo motivo e con riferimento all’esistenza di un difetto di motivazione dell’atto impugnato.

2. Il Comune di Venezia, nel provvedimento di rigetto impugnato, si è limitato a sancire l’incompatibilità della tettoia per quanto concerne i materiali impiegati e la “*rilevante dimensione*” dello stesso manufatto, motivazione che non può non considerarsi apodittica e suscettibile di riferirsi ad una generalità indefinita di manufatti.

3. Sul punto va ricordato che per un costante orientamento giurisprudenziale la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale l’amministrazione è pervenuta all’adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell’atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069).

3.1 Si è, altresì, precisato che la valutazione discrezionale dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico deve essere strettamente riferita ai luoghi in cui il manufatto viene ad incidere con un onere dell'Amministrazione di indicare le specifiche ragioni in relazione alle quali le opere edilizie non si ritengono adeguate (si veda TAR Piemonte n. 1024/2013 e TAR Veneto 1394/2013).

3.2 E', allora, evidente che una motivazione puntuale deve ritenersi necessaria affinché siano sempre esternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile.

4. Nel caso di specie non solo non sussiste alcun riferimento alle caratteristiche dell'ambiente circostante e alla effettiva tipologia dei materiali utilizzati, ma nel contempo non è possibile evincere quali siano i valori di pregio connessi alla tutela paesaggistica da preservare nel caso in esame, risultando presente una valutazione di incompatibilità riconducibile ai materiali impiegati e "alle rilevanti dimensioni della tettoia".

4.1 E' forse utile rilevare che l'incidenza del manufatto in area vincolata non comporta automaticamente l'insanabilità dello stesso, ma obbliga l'autorità competente ad una valutazione di compatibilità ambientale strettamente correlata alle caratteristiche del manufatto e all'ambiente circostante in cui esso incide.

4.2 Si consideri, ancora, come una motivazione più pregnante era richiesta in considerazione delle particolarità della fattispecie esaminata, nell'ambito della quale sussisteva una precedente autorizzazione ambientale del 14 Luglio del 2008 che, a sua volta, legittimava la

realizzazione di alcune modifiche al manufatto, parere quest'ultimo poi confluito in un permesso di costruire le cui opere non erano state effettivamente realizzate.

4.3 Ma una motivazione più articolata sarebbe risultata necessaria anche in considerazione di due ulteriori circostanze.

Una prima riconducibile al considerevole tempo decorso tra l'istanza di sanatoria e il successivo diniego (circa 27 anni); una seconda relativa al contesto paesaggistico/ambientale nel quale si colloca il manufatto di cui si tratta e che, in quanto tale, risulta inserito in un ambito laddove sono presenti ulteriori edifici aventi le medesime caratteristiche costruttive.

4.4 E' allora evidente che una valutazione di incompatibilità così come sopra ricordata si traduce in un giudizio apodittico e generico, di per sé, difficilmente comprensibile.

5. Ne consegue che la censura è fondata con conseguente assorbimento delle ulteriori eccezioni proposte.

Il ricorso pertanto, è accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

La particolarità della fattispecie esaminata consente la compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese di giudizio, con rifusione del contributo unificato nella misura di legge e nei confronti della parte ricorrente a carico delle amministrazioni in solido.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)